



COMUNE DI PIATEDA

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE

transito sulle strade a Viabilità Agro Silvo Pastorale (V.A.S.P.)

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 10.11.2009 e integrato/modificato con deliberazione C.C. n. 05 del 29.03.2010

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali sotto indicate:

- 1) strada **Piateda Alta - Le Fontane - Prebottoni** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega la loc. Piateda Alta posta a quota ca. m. 700 s.l.m. e la località Le Fontane posta a quota ca. m. 700 s.l.m.;
- 2) strada **Valbona - Castellaccio - Torrente Serio** appartenente alla IV classe di transitabilità che collega Valbona e il Ponte sul Torrente Serio;
- 3) strada **Bessegga - Marocca - Suolo - Innesto Decouville** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega la loc. Bessegga posta a quota ca. m. 815 s.l.m. fino all'innesto con l'esistente decouville posta a quota ca. m. 1000 s.l.m.;
- 4) strada **loc. Marocca - Pradei - S. Rocco** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega la località Marocca posta a quota ca. m. 900 s.l.m. alla loc. S. Rocco posta a quota ca. m. 770 s.l.m.;
- 5) Strada **Sazzo - Galli - S. Rocco - Cornelli - S. Giuseppe - Pezze** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega la loc. Sazzo posta a quota ca. m. 450 s.l.m. a località Pezze posta a quota ca. m. 960 s.l.m. (con esclusione del tratto sul territorio del Comune di Ponte In Valtellina);
- 6) Strada **Gaggio - Dosso del Sole - Le Piane** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega loc. Gaggio posta a quota m.1050 s.l.m. a loc. Le Piane posta a quota m.1622 s.l.m. (con esclusione del tratto sul territorio del Comune di Ponte In Valtellina);
- 7) Strada **Dosso del Sole - Le Corne** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega loc. Dosso del Sole posta a quota m.1283 s.l.m. a loc. Le Corne posta a quota m. 1448 s.l.m.;
- 8) Strada **Le Piane - Legnomarcio - Alpe La Pessa** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega loc. Le Piane, all'altezza del bivio Le Piane-Legnomarcio posto a quota m.1497 s.l.m. e località Alpe La Pessa posta a quota ca m.1850 s.l.m.;

- 9) Strada **Vedello – Ambria** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega loc. Vedello, all'altezza del bivio Ambria-Agneda posto a quota m.1096 s.l.m. a loc. Ambria, all'altezza del parcheggio posto a quota m.1313 s.l.m.;
- 10) Strada **Agneda – Diga Scais** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega loc. Agneda all'altezza della sbarra posta a quota m.1240 s.l.m. a loc. Scais, all'altezza della sommità dello sbarramento dell'omonima diga posto a quota m.1504 s.l.m.;
- 11) Strada **Diga Scais – Val Vedello** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega località Scais, all'altezza della sommità dello sbarramento dell'omonima diga posto a quota m.1504 s.l.m. a loc. Val Vedello, all'altezza dell'attraversamento dell'omonimo torrente posto a quota m.1697 s.l.m.

Art. 2

Soggetto gestore

- 1) Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale di Piateda qui di seguito denominato semplicemente Proprietà;
- 2) Tali soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo competente (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco ecc.) qui di seguito semplicemente denominato Gestore, e che attualmente, per le strade oggetto di disciplina del presente regolamento, è corrispondente alla proprietà;

Art. 3

Chiusura con cartello

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica verticale, riportante gli estremi della normativa di riferimento, del presente regolamento e dell'ordinanza di divieto di transito e di portata, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4

Chiusura con barriera

- 1) La strada agro-silvo-pastorale può essere chiusa con idonea barriera.
- 2) La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.
- 3) Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:
 - di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
 - di detenere le chiavi della eventuale barriera con divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5

Ordinanza di chiusura.

- 1) Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali e quant'altro, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.
- 2) L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6
Pubblico transito

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione al transito di veicoli di cui all'art. 47 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del sopracitato Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in relazione al suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni).

Art. 7
Domanda di autorizzazione al transito

- 1) La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore. Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 8
Rilascio dell'autorizzazione al transito

- 1) L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello/contrassegno, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.
- 2) Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:
 - a) l'intestatario del permesso;
 - b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purchè legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente di primo grado;
 - collaterale di primo grado (coniuge);
 - c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 12.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro cinque giorni dal rilascio alla/e Amministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 19.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1)** proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di “pubblica utilità” i proprietari dell’infrastruttura;
 - A2)** proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
 - A3)** proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
 - B1)** personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
 - B2)** soggetti privati che svolgono pratiche legate all’apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
 - B3)** soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
 - B4)** soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate, e i residenti nell’espletamento degli usi civici sulla parti di territorio di proprietà comunale;
 - B5)** esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
 - C1)** esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d’impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
 - C2)** esigenze logistiche connesse all’esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa);
 - D1)** esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
 - D2)** esigenze legate all’accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell’alpeggio;
 - D3)** esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all’art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).
 - E1)** esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.
- 3) Tutti i requisiti sopra riportati di cui al presente articolo, dovranno essere trattati nel pieno rispetto della legge in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 9
Registro Permessi

- 1) La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 10
Mezzi autorizzati al transito

- 1) Sulla strada di cui all’oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).
I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 11
Limiti di transito

- 1) Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.
- 2) Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ⁱ	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ⁱⁱ	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ¹⁴	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 12
Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

- 1) In casi specifici debitamente motivati, il Gestore o delegato, di cui all'art. 2 potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-10-11.
- 2) In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.8, il Gestore potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.16.

Art. 13
Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- 1) i veicoli di servizio dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nonché del comune di Piateda, comune di Ponte in Valtellina, comune di Tresivio ed i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- 2) gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi dell'Ente di rispettiva appartenenza), i mezzi della protezione civile.
- 3) **i veicoli al servizio di persone invalide**, previa esposizione durante la sosta del contrassegno identificativo "invalidi" di cui alla figura V.4 art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada di cui all'art. 10 bis comma 1.
- 4) veicoli di servizio di società preposte alla manutenzione di elettrodotti, impianti idroelettrici, linee telefoniche;

ⁱ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

ⁱⁱ Comprensivo di banchina 0.5 m

Art.14
Sanzioni

- 1) Chiunque transiti senza prescritta autorizzazione su dette strade a Viabilità Agro-Silvo-Pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61 comma 10 della Legge Regionale 05.12.2008, n. 31 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) comportante il pagamento di una somma da euro 105,57 a euro 316,71;
tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazioni e ad essi rilasciata.
- 2) L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 per quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 3) A coloro i quali, pur essendo autorizzati, di cui all'art. 8 non risulteranno in possesso del contrassegno, ovvero durante la sosta del veicolo, non lo porranno in evidenza, verrà comminata la sanzione amministrativa, da euro 25,00 a euro 75,00 per quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
- 4) L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.
- 5) Tra le infrazioni di cui al comma 1 secondo paragrafo vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.
- 6) La misura delle sanzioni amministrative di cui 61 comma 14 della Legge Regionale 05.12.2008, n. 31 è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta Regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che applicano dal 1° gennaio successivo.
- 7) Sono esonerati dall'obbligo dell'esposizione del contrassegno autorizzativo tutti i conducenti di motocicli non dotati di cabina di guida di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (C.d.S.) e successive integrazioni e modificazioni, purchè abbiano con sé il contrassegno e lo esibiscano a richiesta degli organi accertatori.
- 8) Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni di cui all'art. 61 comma 1 della Legge Regionale 05.12.2008, n. 31 relative all'attuazione del presente articolo sono esercitate dal Corpo Forestale Regionale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie dei parchi Regionali, dalle Guardie Boschive Comunali, dagli Operatori di Polizia Locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla Legge regionale 28.02.2005, n.9 (Nuova disciplina del servizio di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.
- 9) Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge Regionale 05.12.1983, n. 90 (norme di attuazione della legge 24.11.1981, n. 689,concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti medesimi.
- 10) Ferme restando le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, La giunta Comunale all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, per quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 24.07.208, n. 125 che ha sostituito il secondo comma dell'art. 16 della Legge 24.11.1991, n. 689.

Art. 15
Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

Inoltre:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art.16

Polizza fidejussoria

- 1) La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17

Manifestazioni

- 1) Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.
A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 18

Competizioni

- 1) Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 19

Vigilanza

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia, (anche in forma associata con altri Enti), del Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Ecologiche della Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 20
Danni

- 1) Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 21
Manutenzione

- 1) La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore. A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione. L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno. Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente rientrante nelle categorie di cui all'art. 8 ad eccezione della categoria "A1" che può essere esente dai pagamenti, con atto deliberativo dell'organo comunale competente per materia entro i termini fissati per le tariffe comunali.

Art. 22
Convenzione

- 1) Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 23
Classificazione

- 1) La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana della Valtellina di Sondrio. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000. Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni. Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art.24
Giornata delle strade

- 1) Potranno essere istituite, riprendendo una antica tradizione le "Giornate delle Strade", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 25
Controlli

- 1) La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino. Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 12,16,18.